

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI  
DELL'HOBBISTICA E DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI  
AGRICOLI DENOMINATO "MERCATO A KM 0"**

-----

(Regolamento approvato con delibera consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_)

## **Titolo I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e sue finalità**

1.1. L'Amministrazione comunale favorisce lo svolgimento di manifestazioni anche di carattere commerciale finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale e delle attività occasionali non legate alle logiche distributive del mercato, con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri storici o specifiche aree urbane e rurali, nell'ottica di:

- a) creare le condizioni per un miglior incontro tra la domanda e l'offerta, in un progetto di implementazione di una filiera corta anche per diffondere i prodotti agricoli della nostra Regione;
- b) creare un'attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i residenti ed i turisti;
- c) favorire eventi di associazioni, sportivi e pubblici intrattenimenti in genere;

1.2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:

- a) sono emanate ai sensi degli artt. 3,7, 7 bis e 13 del D.Lgs. 267/2000;
- b) devono essere esercitate su aree pubbliche o su aree private di cui il Comune abbia la piena disponibilità o che siano assoggettate per atto o convenzione all'uso pubblico;

1.3. Limitatamente alle disposizioni contenute nel seguente Titolo II, l'esercizio dell'attività non è soggetta:

- a) alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. 114/1998 e della L.R.T. n. 28/2005);

1.4. l'esercizio delle attività contenute nel seguente Titolo III sono soggette alle disposizioni sopra richiamate, in quanto legittimamente applicabili, ed alle rispettive disposizioni di settore.

1.5. le disposizioni contenute nel Titolo IV si applicano a tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, salvo differenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 2 – Definizioni**

2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intendono:

- a) per area pubblica, le strade, le piazze, anche private di cui il Comune abbia la piena disponibilità per atto o convenzione ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico;
- b) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengano date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale o di carattere occasionale;
- c) per hobbista, l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma espone, vende e/o scambia su aree pubbliche, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
- d) per mercatini degli hobbisti e dell'usato, nel presente Regolamento denominati "*mercatini*", le attività di vendita, scambio ed esposizione su aree pubbliche ed in modo occasionale e saltuario, di merci di modico valore;
- e) per "mercato a Km 0", l'attività di vendita diretta ed in modo professionale di prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, nel presente Regolamento denominato "*mercato a Km 0*";

### **Art. 3 – Competenze**

3.1. Le competenze in materia del presente Regolamento spettano al Responsabile del Corpo Polizia Municipale Arno Sieve, individuato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

## **Titolo II Mercatini degli hobbisti e dell'usato**

### **Art. 4 – Aree destinate ai mercatini**

4.1. Sono istituite con il presente Regolamento, fino a diversa disposizione, i mercatini di seguito indicati:

- a) Nel Centro Storico di Pontassieve (via Ghiberti, piazze Boetani e XIV Martiri);
- b) in piazza Albizi della frazione di Sieci;

4.2. La Giunta Municipale è competente per l'istituzione, anche in via sperimentale e con validità annuale, di ulteriori mercatini, per l'eventuale spostamento della dislocazione e del periodo di svolgimento di quelli indicati nel punto precedente anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni a carattere locale, e per la cessazione degli stessi per mancanza di operatori partecipanti o di associazioni in grado di curarne l'organizzazione e la gestione, oppure per qualsiasi motivata ragione di pubblico interesse.

### **Art. 5 – Settori merceologici ammessi**

5.1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita:

- a) cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- b) oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statue e riproduzioni di animali;
- c) prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

### **Art. 6 – Settori merceologici non ammessi**

6.1. Gli hobbisti non possono vendere e/o scambiare opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

6.2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- oggetti di antiquariato;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- animali;
- prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine.

## **Art. 7 – Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini**

7.1. Possono partecipare ai mercatini, nel rispetto delle disposizioni che seguono, i seguenti soggetti:

- a) gli operatori occasionali, purché persone fisiche maggiorenni;
- b) gli operatori professionali, in possesso alla data della domanda dei prescritti requisiti previsti dalle leggi di settore e in materia di commercio su aree pubbliche;
- c) esercenti il commercio su aree pubbliche del settore alimentare;

7.2. I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per ciascuna manifestazione.

7.3. Gli operatori non professionali devono presentare al Comune di Pontassieve – Ufficio Attività Economiche apposita domanda sul modello predisposto, contenente la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

- a) le proprie generalità;
- b) indicazione della merceologia trattata, in conformità all'art. 5 del presente Regolamento;
- c) dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 8/12/2000 n. 445, di venditore occasionale e non professionale;

La dichiarazione attestante l'occasionalità dell'attività svolta degli operatori non professionali – hobbisti ha valore per tutto l'anno in cui la stessa è stata presentata.

## **Art. 8 – periodo ed orario di svolgimento**

8.1. Il mercatino previsto nel Centro Storico di Pontassieve si svolgerà ogni seconda domenica del mese, eccetto i mesi estivi, periodo nel quale lo stesso viene sospeso.

8.2. Per ciascun banco di esposizione viene stabilita una superficie massima pari a 12 mq., ed un numero massimo dei posti ammessi alla manifestazione pari a 29.

8.3. Il mercatino previsto nella frazione di Sieci si svolgerà il terzo sabato di ogni mese, eccetto i mesi estivi, periodo nel quale lo stesso viene sospeso.

8.4. Per ciascun banco di esposizione viene stabilita una superficie massima pari a 12 mq., ed un numero massimo dei posti ammessi alla manifestazione pari a 25.

8.5. L'orario di svolgimento di entrambi i mercatini è il seguente:

- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 occupazione del posteggio;
- dalle ore 9.00 alle ore 19.30, attività di svolgimento;
- entro le ore 20.00, sgombero del posteggio.

## **Art. 9 – posteggi del settore alimentare nell'ambito del mercatino**

9.1. In concomitanza con lo svolgimento del mercatino previsto nel Centro Storico, sono istituiti i posteggi di seguito indicati da assegnare agli esercenti il commercio su area pubblica del settore alimentare che ne facciano richiesta.

a) piazza Boetani: sono istituiti cinque posteggi per un massimo di superficie autorizzabile pari a 25 mq. cadauno;

9.2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata dal competente Ufficio Attività Economiche ed è soggetta alla tassa sull'occupazione del suolo pubblico nella misura prevista dal relativo Regolamento.

9.3. Le domande di partecipazione devono pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico almeno sei giorni lavorativi prima la data fissata per ciascun mercatino e l'autorizzazione

può essere richiesta anche per più manifestazioni. Nel caso di domande concorrenti costituiscono criteri di selezione il numero delle presenze effettuate nel medesimo mercatino e, a parità di tale requisito, la maggior anzianità d'impresa in attività, comprovata dall'iscrizione al Registro delle imprese. Le domande presentate successivamente al periodo indicato, nel rispetto dei termini per consentire il regolare procedimento, potranno essere prese in considerazione soltanto in assenza di istanze regolarmente presentate e, in caso contrario, le stesse saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni al riguardo.

9.4. Alla seconda assenza ingiustificata l'esercente, titolare di autorizzazione amministrativa valida per partecipare ad un numero determinato di edizioni del mercatino, decade dal diritto acquisito e il posteggio viene assegnato nel rispetto della graduatoria delle domande inoltrate.

9.5. L'orario di svolgimento dell'attività è quello previsto per lo svolgimento del mercatino e la validità della suddetta autorizzazione è comunque condizionata allo svolgimento dello stesso che, per qualsiasi motivo, può non avere luogo in una o più edizioni. Al riguardo, nessuna pretesa può essere avanzata dal titolare dell'autorizzazione stessa nel caso in cui il mercato non abbia svolgimento, oppure per la sospensione o cessazione dello svolgimento del mercato per mancanza di operatori partecipanti o per qualsiasi altro motivo.

### **Titolo III** **Vendita dei prodotti agricoli** **“Mercato a Km 0”**

#### **Art. 10 – Oggetto ed ambito del Regolamento**

10.1. Con il presente Regolamento si intende attuare gli indirizzi della Regione Toscana previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 14 maggio 2007 “Progetto regionale filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani”

10.2. In particolare il Regolamento adotta quanto previsto dall'allegato B alla Delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 relativamente ai mercati dei produttori indicati al punto 4 comma 1 iniziative di tipo A.

10.3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati denominato “Mercato a Km 0”.

10.4. Ai mercati a Km 0 possono partecipare i produttori agricoli, singoli o associati, nonché le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs 228/01, con preferenza per coloro che hanno sede nel Comune di Pontassieve, che rientrino nelle caratteristiche dettate dall'art. 2135 del C.C. , come sostituito dall'art. 1, c. 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti al registro delle imprese, già in possesso di autorizzazione ai sensi della L. 59/1963 o che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

#### **Art. 11 - Aree per lo svolgimento del mercato a Km 0**

11.1. Sono istituite con il presente Regolamento, fino a diversa disposizione, i mercati a Km 0 di seguito indicati:

- a) in via Parigi a Pontassieve (tratto finale verso via di Rosano);
- b) in piazza Albizi della frazione di Sieci;

11.2. La Giunta Municipale è competente per l'istituzione, anche in via sperimentale e con validità annuale, di ulteriori mercati di vendita diretta dei produttori agricoli, per l'eventuale spostamento della dislocazione e del periodo di svolgimento di quelli indicati nel punto precedente anche a causa della concomitanza con altre manifestazioni a carattere locale e per la cessazione degli stessi per mancanza di operatori partecipanti o di associazioni in grado di curarne l'organizzazione e la gestione, oppure per qualsiasi altra motivata ragione di pubblico interesse.

### **Art. 12 – Periodo ed orario di svolgimento, numero dei posteggi**

12.1. Il mercato a Km 0 di via Parigi si svolge secondo quanto indicato nel successivo punto 12.4;

12.2. Il mercato a Km 0 di Sieci, con sede in piazza Albizi, si svolge ogni secondo e quarto sabato del mese;

12.3. Sono previsti, in entrambi i mercati, un numero massimo di 15 posteggi di mq 12 cadauno, salvo eventuali deroghe delle superfici da valutare in base alla disponibilità di spazi utili;

12.4. Il mercato a Km 0 di via Parigi si svolge ogni mercoledì mattina, in concomitanza con il mercato settimanale e secondo lo stesso orario di funzionamento così come di seguito indicato:

- dalle ore 6.00 alle ore 7.30: occupazione del posteggio;
- dalle ore 7.30 alle ore 13.00: vendita;
- dalle ore 13,00 alle ore 14,00: sgombero del posteggio.

Il mercato a Km 0 non sarà effettuato nel caso in cui sia sospeso lo svolgimento del mercato settimanale oppure, per quest'ultimo, vengano stabilite una o più edizioni straordinarie

12.5. L'orario del mercato a Km 0 di Sieci è il seguente:

- dalle ore 8.30 alle ore 9.00: occupazione del posteggio;
- dalle ore 9.00 alle ore 15.30: vendita;
- entro le ore 16.00: sgombero del posteggio.

### **Art. 13 - Vendita diretta dei prodotti e prodotti trasformati**

13.1. Oltre alla vendita diretta dei propri prodotti, i partecipanti potranno vendere prodotti trasformati all'interno delle loro aziende o prodotti propri e trasformati in altre aziende di produttori agricoli o cooperative agricole nel rispetto delle norme igienico sanitarie e nel rispetto della legge sulla etichettatura dei prodotti alimentari.

### **Art. 14 - Disposizioni igienico sanitarie e trasparenza**

14.1. Gli espositori dovranno garantire:

- a) una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione del consumatore;
- b) il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti;
- c) una presentazione esauriente dell'attività, con prezzi chiari e ben esposti, documentazioni sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
- d) la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto;

- e) la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, lo smaltimento differenziato dei rifiuti;
- f) l'uso di attrezzature e vestiario adeguati,

## **Titolo IV Disposizioni comuni**

### **Art. 15 – Organizzazione e gestione**

15.1. L'organizzazione e la gestione dei mercatini e dei mercati a Km 0 può essere effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale oppure possono essere affidate, esperite le procedure di apposito bando pubblico di assegnazione, ad un'Associazione o ad un raggruppamento di più Associazioni di operatori del settore, selezionate secondo i criteri indicati nello stesso che tengano prevalentemente conto dell'anzianità di costituzione dell'associazione, della pertinenza tra quanto indicato negli scopi associativi con l'attività di cui al presente Regolamento e della costituzione della sede associativa nel Comune di Pontassieve.

15.2. All'Associazione risultante concessionaria della gestione sarà rilasciata apposita autorizzazione, valida due anni, contenente le prescrizioni da rispettare. Tale autorizzazione è sempre e comunque revocabile per abuso da parte del titolare, per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, per il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e per violazione delle disposizioni contenute nel successivo comma.

15.3. Non è consentito cedere in alcun modo, anche temporaneamente, la gestione e l'organizzazione del mercato o dei mercatini concessa da questa Amministrazione comunale con l'autorizzazione sopra indicata.

15.4. All'associazione che assume l'incarico dell'organizzazione e della gestione della fiera promozionale, compete quanto di seguito indicato.

- a) Promuovere l'iniziativa sopra indicata tra i propri associati o comunque tra gli operatori del settore al fine di assicurarne la presenza alle manifestazioni nel completo rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
- b) curare la presenza degli espositori secondo un criterio di partecipazione che permetta una corretta alternanza tra tutti i richiedenti eventualmente in numero superiore rispetto agli effettivi posti disponibili nell'area individuata per lo svolgimento dell'iniziativa;
- c) assegnare la dislocazione dei banchi agli operatori partecipanti a ciascuna manifestazione secondo i limiti numerici e dimensionali indicati nel presente Regolamento;
- d) controllare che in alcun modo sia creato intralcio alla circolazione dei veicoli di soccorso e polizia dislocando i banchi in maniera tale che sia comunque garantito un corridoio di scorrimento pari ad almeno tre metri. Deve inoltre essere garantito il corretto e libero accesso alle proprietà private, alle attività commerciali e alle strutture temporanee eventualmente installate per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione autorizzata;
- e) provvedere ad informare tutti gli operatori partecipanti circa le modalità di svolgimento e l'orario di attività nonché per quanto riguarda i prodotti e i manufatti che possono essere posti in vendita e/o scambiati;
- f) trasmettere, per ciascun mercatino, anche contestualmente con il suo svolgimento, le schede di tutti gli espositori, corredate da copia del documento d'identità secondo il modello predisposto dal Corpo Polizia Municipale – Ufficio Attività Economiche;
- g) corrispondere all'Amministrazione comunale la Cosap nella misura stabilita nel successivo art. 16;

h) regolare i rapporti di natura economica tra l'Associazione responsabile della gestione e gli operatori partecipanti nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni fiscali, assumendosi ogni responsabilità per qualsiasi illecito commesso;

i) rispettare le disposizioni anche verbalmente impartite dal personale della Polizia Municipale presente sul posto.

15.5. Le Associazioni affidatarie della gestione dei mercatini e dei mercati dovranno garantire, pena la revoca dell'affidamento, la presenza alle manifestazioni di cui al presente Regolamento dei soli soggetti e produttori che abbiano i requisiti indicati nello stesso anche per quanto concerne i prodotti messi in vendita o esposti per lo scambio.

15.6. L'Associazione autorizzata all'organizzazione dei mercati e dei mercatini potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota a titolo di rimborso delle spese sostenute, dandone comunicazione all'Amministrazione concedente anche per quanto attiene l'importo fissato.

### **Art. 16 - Durata dell'affidamento**

16.1. L'affidamento per la gestione dei mercati o dei mercatini avrà validità biennale.

### **Art. 17 - Canone occupazione suolo pubblico**

17.1. Il corrispettivo per l'utilizzazione dell'occupazione del suolo pubblico è determinato dallo specifico regolamento comunale in materia.

### **Art. 18 – Divieti di carattere generale**

18.1. Nell'area dei mercatini del Centro Storico sono ammessi i veicoli solo per lo scarico o carico merci. Gli stessi dovranno, successivamente a tali operazioni, essere parcheggiati ove la sosta è consentita.

18.2. In piazza Albizi, per l'allestimento e durante lo svolgimento dei mercatini e dei mercati a Km 0 non sono ammessi i veicoli. Gli stessi dovranno essere parcheggiati ove la sosta è consentita;

18.3 in via Parigi, sono comunque ammessi i veicoli per l'allestimento mentre, durante lo svolgimento dei mercati a Km 0, lo stazionamento dei veicoli è ammesso autorizzato su richiesta dell'espositore e purché sussista un'adeguata disponibilità di spazio per poter adeguare la superficie complessivamente occupata in deroga a quella massima stabilita al precedente art. 12 comma 3;

18.3. In caso di montaggio di strutture (ombrelloni, tende e altre coperture) è proibito fare uso di chiodi o paletti o altro da conficcare nel suolo.

18.4. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico.

18.5. Non è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione o diffusione sonora.

18.6. E' consentito l'uso di generatori elettrici debitamente silenziati e corrispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto". I generatori debbono riportare il marchio CE e l'etichetta della potenza sonora LwA.

### **Art. 19 – Sanzioni**

19.1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni non costituenti reato, si applicano i



principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Qualora vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini ed ai mercati, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981.

La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma precedente non si applica qualora i mercati e i mercatini siano gestiti direttamente dal Comune.

19.2. Le violazioni commesse dagli operatori non professionali, alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

19.3. Le violazioni, commesse dagli operatori professionali, vengono punite con le sanzioni amministrative previste dalla L.R.T. n. 28/2005 e dalle vigenti disposizioni di settore.

19.4. Le violazioni commesse dall'Associazione risultante concessionaria della gestione così come indicata nel precedente art.14, comma 2, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

19.5. E' comunque disposta l'immediata cessazione dell'attività svolta in forma abusiva per il mancato possesso dei requisiti abilitanti l'attività e per la vendita, scambio e/o esposizione di tipologie merceologiche non consentite con il presente Regolamento.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

19.6. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e verranno attivate le procedure previste degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

## **Art. 20 – Diritti di terzi**

20.1. I provvedimenti di polizia amministrativa previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

## **Art. 21 – Rispetto degli altri Regolamenti comunali**

21.1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità e polizia commerciale.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente legislazione in materia.

## **Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali**

22.1. E' fatto divieto di vendita agli esercenti il commercio in forma itinerante all'interno delle aree istituite con il presente provvedimento e nelle zone immediatamente adiacenti. I trasgressori saranno sanzionati per violazione dell'art. 104, c.4, della L.R. 2005/28.

22.2. In caso di mancato svolgimento di una o più edizioni del mercatino o del mercato a Km 0 di cui al presente regolamento per maltempo o altra causa di forza maggiore, non sarà possibile procedere al recupero dello stesso in altra data.

22.3. Qualora si renda necessario sospendere lo svolgimento del mercato o del mercatino per la concomitanza, nella medesima area, con una manifestazione di carattere locale o per qualsiasi altra iniziativa regolarmente autorizzata, l'Amministrazione comunale può stabilire che gli stessi vengano effettuati in altra data o luogo da concordare con l'Associazione concessionaria della gestione.

22.4. Qualora il giorno individuato per lo svolgimento dovesse coincidere con le festività del 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 25 e 26 dicembre, il mercato o il mercatino non saranno effettuati.

22.5. Le norme contenute nel presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano agli altri mercati e mercatini, anche di carattere sperimentale, che potranno avere luogo nel territorio del Comune e per i quali non sia stato approvato il relativo disciplinare.

22.6. L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di concedere spazi nelle aree anche immediatamente adiacenti a quella destinata allo svolgimento del mercato da destinare a soggetti che eventualmente ne facciano richiesta per finalità di raccolta fondi, per finalità di carattere politico o per qualsiasi altra iniziativa che non risulti in contrasto con le caratteristiche della fiera promozionale stessa.